

Allegato B

ALBO DI OPERATORI ACCREDITATI FORNITORI DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E PER MADRI CON MINORI

SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

TRA

il Comune di Verona, C.F./P. IVA 00215150236, (di seguito denominato “Comune”), rappresentato dal dirigente della Direzione Servizi Sociali il quale interviene in nome e per conto del suddetto Comune ai sensi dell'art.107, comma 3, lett. C) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.....del.....

E

l'Ente Gestore Accreditato iscritto all'Albo degli operatori accreditati fornitori di servizi di accoglienza per minori, con o senza madre

ART. 1 FINALITÀ ED OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente accordo riguarda l'accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali di minori e mamme con bambini e/o minori stranieri non accompagnati MSNA.

Le attività inerenti il servizio residenziale e semiresidenziale si inseriscono nell'ambito delle funzioni socio assistenziali assicurate dal Comune di Verona e si svolgono sotto la vigilanza ed il controllo della Direzione Servizi Sociali nonché degli altri attori istituzionali del territorio che a vario titolo sono coinvolti.

Le modalità di ammissione e dimissione del minore o della madre con bambini, le modalità di esecuzione del servizio e le prestazioni di base garantite sono descritte nelle Linee Guida allegate al presente accordo e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 2 DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI

Il Comune di Verona si avvale del servizio residenziale e semiresidenziale oggetto del presente accordo per le prestazioni educative e socio assistenziali in favore di minori o madri con bambini che si trovano in condizione di grave disagio psico-fisico e relazionale e/o minori stranieri non accompagnati MSNA.

Il Comune di Verona ammette alle prestazioni educative e socio assistenziali oggetto del presente accordo i minori segnalati dal Servizio Sociale competente, dall'Autorità Giudiziaria ovvero dalle Forze dell'Ordine, secondo le procedure tecnico-amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta.

ART. 3 OBBLIGHI DEL GESTORE

L'Ente Gestore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, il nominativo e i numeri telefonici di uno o più referenti del servizio che dovranno essere sempre reperibili da parte del Comune di Verona in tutti i giorni feriali, per l'intera durata contrattuale.

Con riferimento alle strutture di pronta accoglienza, l'Ente Gestore dovrà garantire la reperibilità per tutti i giorni festivi e feriali, al Comune di Verona, alle Forze dell'Ordine e alle Autorità competenti.

I referenti dovranno accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune di Verona inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

L'Ente Gestore si impegna a garantire continuità e completezza delle prestazioni, provvedendo alle eventuali sostituzioni con personale parimenti qualificato in caso di assenza dal servizio.

L'Ente Gestore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce il rispetto delle Linee Guida e in particolare quanto previsto agli artt.5, 7, 8 e 9.
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica alla Direzione Servizi Sociali, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo, garantendo in ogni caso continuità assistenziale ed evitando disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto nella materia oggetto del presente accordo contrattuale;
- si impegna a partecipare ad un almeno di tre incontri all'anno organizzati dal Comune di Verona, inerenti il monitoraggio e la valutazione del servizio.

ART. 4 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Verona, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela dei minori, garantisce:

- la valutazione e la presa in carico della situazione di disagio, di rischio o di pregiudizio del minore, attraverso l'intervento del Servizio Sociale professionale;
- l'adozione degli strumenti e delle metodologie indicati dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela del minore;
- la definizione e la gestione di progetti di protezione e cura del minore, anche attraverso le forme dell'integrazione socio-sanitaria;
- assetti organizzativi e funzionali integrati attraverso la stipula di accordi e protocolli gestionali con l'Azienda Locale Socio Sanitaria.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'Ente Gestore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni previste dal presente accordo contrattuale con idonea organizzazione aziendale, garantendo il mantenimento dei requisiti logistici, organizzativi e funzionali e il sistema di gestione e documentazione della qualità, previsti dalla L.R. del Veneto n.22/2002, e successive modificazioni, nonché dai provvedimenti attuativi della stessa legge.

Le modalità di organizzazione delle attività devono risultare da specifica ed idonea documentazione conservata presso la struttura e disponibile per le verifiche del Comune di Verona.

L'Ente Gestore comunica formalmente al Comune di Verona il nome del responsabile di ogni unità di offerta.

Garantisce inoltre la piena conformità delle attrezzature utilizzate alle esigenze del servizio e ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

I servizi di cui al presente accordo rientrano tra quelli che prevedono l'applicazione della L. 12.06.1990, n.146 e successive modifiche, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e la struttura deve farsi carico della sua applicazione così come delle eventuali modifiche.

ART. 6 PERMANENZA NELLE STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA

La permanenza del minore o della madre con bambini in pronta accoglienza non dovrà superare i 120 giorni. È ammissibile una proroga di un mese solo quando le dimissioni potrebbero provocare pregiudizio al minore.

ART. 7 DURATA DEL SERVIZIO

L'Ente Gestore inserito in graduatoria dovrà garantire il servizio di accoglienza minori e mamme con bambino, per una durata dal 01/07/2024 al 30/06/2029, restando impregiudicati al decorso di tale termine gli inserimenti in atto.

ART. 8 REMUNERAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

La remunerazione è determinata sulla base dell'importo della retta giornaliera per tipologia di struttura, che spetterà all'Ente Gestore fornitore del servizio nella misura proposta nella richiesta di inserimento nell'Albo degli operatori accreditati e recepita dal Comune di Verona con l'approvazione dell'Albo stesso.

La retta si intende onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle attività di cui al presente accordo. Eventuali prestazioni aggiuntive sono regolate dal punto 6 delle Linee Guida.

Il Comune di Verona corrisponderà all'Ente Gestore esclusivamente le rette per gli inserimenti effettivamente attuati secondo quanto previsto dal presente accordo.

Per il servizio oggetto del presente contratto, non esistendo costi interferenziali relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento degli interventi di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati dal soggetto gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuate presso i locali della propria struttura residenziale.

Pertanto, le Parti, si danno reciprocamente atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art.26 del D.Lgs. n.81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento di regolare fattura e sarà comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l'acquisizione del D.U.R.C. I suddetti pagamenti avverranno, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii., esclusivamente a mezzo bonifico su conto corrente dedicato bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e che sarà comunicato al Comune di Verona dal Fornitore nei termini di cui all'art.3, comma 7, della citata legge n.136/2010, corredati delle informazioni ivi previste.

Il termine di 60 giorni per la liquidazione delle fatture è stabilito in relazione alla particolarità delle prestazioni del servizio e tenuto conto della necessità di verificare i dati di fatturazione con le presenze dei minori, gli interventi attivati e le ore svolte dagli operatori.

Detta fattura dovrà essere preventivamente vistata dal Dirigente responsabile del Servizio ad attestazione della regolarità della prestazione eseguita.

Ferme restando le dovute informazioni previste dalla vigente normativa in materia di fatturazione, si rammenta l'obbligo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura:

a) dell'emissione di fattura elettronica (art.1, comma 209, della legge n.244/2007), secondo le specifiche tecniche di cui al D.M. n.55/2013 sull'elaborazione e trasmissione della fattura stessa e successive modificazioni;

b) dell'indicazione nella fattura elettronica:

- del Codice Univoco Ufficio: DX1VQH;

- del CIG;

- del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa/numero dell'impegno e anno di imputazione, del presente appalto che sarà comunicato all'Ente Gestore dal Comune di Verona.

Si rammenta, altresì, che:

- il citato termine di 60 giorni di pagamento della fattura elettronica decorre dalla ricezione della fattura medesima da parte del Committente tramite il Sistema di Interscambio (SdI);

- il servizio, qualora soggetto ad IVA, è sottoposto al meccanismo dello "split payment" previsto dall'art.17-ter del D.P.R. n.633/1972. Pertanto, nella fattura elettronica dovrà essere riportato il prescritto codice della scissione dei pagamenti nell'apposito campo della fattura stessa.

Resta inteso che gli atti di liquidazione sono subordinati, fermo restando quant'altro previsto, alla produzione da parte dell'Ente Gestore della eventuale prescritta documentazione probatoria a corredo delle fatture, pena la sospensione dei termini di pagamento delle fatture stesse che ricominceranno a decorrere dal ricevimento della predetta documentazione, senza che per ciò l'Ente gestore possa avanzare alcune pretese, diritto od indennizzo di sorta anche a titolo di interessi moratori. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, nel periodo di riferimento, siano stati contestati addebiti al Fornitore medesimo.

ART. 10 PERSONALE

Per l'espletamento del servizio l'Ente Gestore si avvale:

1. di personale educativo e di un sistema di prestazioni educative come specificati nel piano annuale di attività, tale da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità.

L'Ente Gestore garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori eventualmente assenti nonché incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento degli stessi.

2. di eventuali volontari, curandone l'inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo di cui al precedente punto 1.

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l'Ente Gestore che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo intercorrerà con il Comune di Verona, restando quindi ad esclusivo carico dell'Ente Gestore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. L'Ente Gestore manleva e mantiene indenne il Comune di Verona da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dal predetto personale e si impegna affinché il personale medesimo sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

In particolare, l'Ente Gestore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro ed ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore. L'Ente Gestore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'Ente Gestore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Verona e di indennizzo da parte del medesimo.

Il personale impiegato dall'Ente Gestore sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art.622 del C.P.

L'Ente Gestore dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna:

- l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente accordo;
- l'assoluto rispetto delle leggi e norme regolamentari e contrattuali previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.

L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'Ente Gestore si impegna ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.

Per mantenere un'adeguata idoneità psicologica alla mansione, la struttura garantisce la supervisione degli operatori e la loro periodica formazione, attività previste dalla DGR Veneto n.84/2007, e documentabili.

L'Ente Gestore è tenuto alla tempestiva sostituzione e/o rimozione del personale impiegato non in possesso dei prescritti requisiti anche su richiesta del Comune di Verona.

ART. 11 COPERTURA ASSICURATIVA

Sono posti a carico dell'Ente Gestore gli obblighi di cura e vigilanza dei minori previsti per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione degli accoglimenti mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di legge.

Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. L'Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone e alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente accordo, esonerando espressamente il Comune di Verona da ogni responsabilità.

Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza, con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00, per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenza. Inoltre, l'Ente Gestore dovrà stipulare idonea polizza atta a coprire i danni alle persone e alle cose subiti dagli ospiti della struttura con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00.

L'Ente Gestore provvederà a fornire copia di tali polizze alla Direzione Servizi Sociali, all'atto dell'adesione contrattuale e comunque prima dell'inizio del servizio di cui al presente contratto.

In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'Ente Gestore potrà dimostrare l'esistenza di polizze assicurative R.C. già attivate, aventi le medesime caratteristiche minime sopra indicate, nelle quali si espliciti che le polizze in questione coprono anche le attività svolte per conto del Comune di Verona.

I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Verona ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

I massimali previsti nelle polizze assicurative non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'Ente Gestore nei confronti del Comune di Verona e dei terzi. Pertanto ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sull'Ente Gestore, restando il Comune di Verona sollevato da responsabilità al riguardo.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Ente Gestore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al presente articolo, così come nel caso di inoperatività delle coperture assicurative o di loro inesistenza o di loro approvazione da parte del Comune di Verona.

ART. 12 PRESCRIZIONI IGIENICHE – SICUREZZA DEL LAVORO

L'Ente Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di tutte le normative generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le prescrizioni dei servizi competenti e ad essa è demandata la gestione della sicurezza dei locali utilizzati per la gestione delle prestazioni oggetto del presente accordo e del personale a qualunque titolo ivi impiegato.

ART. 13 VERIFICA DEL SERVIZIO

Nel quadro stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, il Comune di Verona ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente accordo a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute adeguate rispetto alla specificità del servizio. L'Ente Gestore è tenuto a collaborare ai fini del presente articolo.

ART. 14 INCEDIBILITÀ DEI CREDITI. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

L'Ente gestore è il solo personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

È fatto divieto all'Ente gestore:

- di cessione totale o parziale del contratto;
- di cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del Comune di Verona (si applica l'art.120,

comma 12, del D.Lgs. n.36/2023).

In caso di inosservanza da parte dell'Ente gestore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune di Verona, fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva ed il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto.

E inoltre fatto divieto all'Ente gestore di subappaltare in tutto o in parte il presente servizio in considerazione della natura delle attività da espletare ricadenti nell'ambito sociale e, conseguentemente, delle peculiarità che li caratterizzano in termini di complessità, qualità e delicatezza, anche con riferimento alla particolare fascia sociale di utenti cui detti servizi sono rivolti. I servizi oggetto del presente Capitolato sono pertanto da intendersi inscindibili in quanto, essendo rivolti a soggetti in condizione di fragilità e a rischio di pregiudizio che necessitano di particolare tutela, richiedono continuità di riferimento negli interventi e una specifica preparazione professionale, per cui è necessario garantire l'unicità dell'affidatario.

ART. 15 PENALI

L'applicazione delle penali per inadempimenti dell'Ente Gestore sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale l'Ente Gestore ha la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla contestazione.

Ove a seguito della procedura sopra indicata, non pervenisse riscontro nel termine indicato o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue od accettabili o non venissero rimosse prontamente le cause dell'inadempimento, il Comune di Verona provvederà ad applicare, a suo insindacabile giudizio e per ciascuna infrazione commessa, delle penali di importo compreso tra un minimo di € 50,00 (in lettere euro cinquanta/00) ed un massimo di € 5.000,00 (in lettere euro cinquemila/00) quantificato in ragione della tipologia, della maggiore o minore entità e gravità dell'inadempimento, dell'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate, del disservizio cagionato e della reiterazione delle manchevolezze.

Il Comune di Verona potrà applicare le penali di cui al presente articolo trattenendo il relativo ammontare dal corrispettivo della prima fattura emessa dall'Ente Gestore che verrà messa in pagamento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'Ente Gestore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

L'Ente Gestore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune di Verona a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 16 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Ente Gestore ometta di eseguire, anche parzialmente la prestazione oggetto del servizio di accoglienza residenziale o semi-residenziale, con le modalità e nei termini previsti dal presente accordo, il Comune di Verona potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'ente gestore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune di Verona, mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti all'Ente Gestore.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art.122, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023, il Comune di Verona si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art.122, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023.

Ferme restando le cause di risoluzione previste in altre parti del presente accordo, il Comune di Verona si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del c.c. a tutto danno e rischio dell'Ente Gestore nelle seguenti ipotesi, anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste all'art.15:

- mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio o che hanno giustificato l'assegnazione del servizio stesso o per la stipula del contratto, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione di accreditamento;
- mancata attivazione del servizio;
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art.15 o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore netto del contratto;
- cessazione, interruzione o sospensione dell'attività dell'Ente Gestore;
- abbandono o mancata prestazione del servizio;
- inadempienze ritenute gravi dal Comune di Verona, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio ad un livello di qualitativo giudicato sufficiente dal Comune medesimo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Committente, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative al servizio svolto; l'utilizzo di personale privo di titolo specifico;
- inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto negoziale con il Comune di Verona.

La risoluzione si verificherà di diritto qualora il Committente comunichi per iscritto all'affidatario la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune di Verona si riserva di procedere direttamente all'esecuzione del servizio con la propria organizzazione o di farlo eseguire a terzi, in danno dell'Ente Gestore, nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario si obbliga a fornire al Comune di Verona tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

Nel caso di risoluzione l'Ente Gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art.122, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023.

Al ricorrere dei casi di cui all'art.124 del D.Lgs. n.36/2023, il Comune di Verona si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'Ente gestore in sede di originario accreditamento. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino ad esaurimento della graduatoria, escluso l'originario Ente gestore.

ART. 18 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt.88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n.159/2011, il Comune di Verona, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dal

contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento e stato di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta all'Ente gestore. Il recesso ha effetto dal ventesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno stesso della predetta comunicazione nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

In caso di recesso del Comune di Verona, l'Ente Gestore ha diritto al pagamento da parte del Comune medesimo:

- delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contatto;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del valore netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Ente gestore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune di Verona, tendendolo in tal senso indenne, ponendo in essere ogni attività necessaria in tal senso. L'Ente gestore, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del codice civile.

Art. 19 RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative e/o autorizzative interessanti il Comune di Verona che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso, se compatibile con le predette evenienze, di almeno dieci giorni solari, da comunicarsi per iscritto all'affidatario/fornitore.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Ente Gestore ha diritto al solo pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art.1671 del codice civile.

Art. 20 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Ente gestore si impegna a rispettare e ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Clausola risolutiva per violazione degli obblighi di tracciabilità.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.3, comma 9-bis, della legge n.136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Art. 21 CONTROLLI PERIODICI

Il Comune di Verona può disporre, in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative del servizio onde verificarne l'esatta rispondenza a quanto statuito contrattualmente.

Il referente dell'Ente Gestore, rilevata la mancanza e/o carenza del servizio dovrà provvedere immediatamente alla risoluzione della problematica evidenziata, senza nulla pretendere, ferma restando l'applicazione di multe e penali.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di eseguire una valutazione di gradimento degli utenti desunta dalle attività d'indagine e dalla disamina degli eventuali reclami pervenuti, con la finalità di accertare il raggiungimento degli obiettivi del servizio.

Art. 22 ASSOGGETTAMENTI FISCALI

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'Ente Gestore, eccetto l'IVA, se dovuta, che rimane a carico del Comune di Verona.

Fanno carico all'Ente Gestore tutte le eventuali tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione, secondo le tariffe di legge.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art.18, co. 1, del D.Lgs. n.36/2023.

ART. 23 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i, e del Regolamento UE n.679/2016 (RGPD), titolare del trattamento dei dati personali comunicati a qualsiasi titolo all'Ente Gestore, è il Comune di Verona. L'Ente Gestore si impegna a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di informazioni e dati di cui venga a conoscenza nel corso del rapporto contrattuale.

L'Ente Gestore, inoltre, si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dai citati D.Lgs. n.196/2003 e RGPD in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini di cui all'art.28 del medesimo RGPD, l'Ente Gestore assumerà la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali che verrà attribuita con apposito successivo provvedimento del Comune di Verona. In relazione al suddetto trattamento l'Ente Gestore si impegna ad adempiere ai compiti che le saranno indicati dal Comune di Verona.

ART. 24 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

In applicazione dell'art.17 del D.P.R. n.62/2013, l'Ente Gestore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il medesimo D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Verona approvato con deliberazione di Giunta comunale n.212 del 5 marzo 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, che si consegnano al Fornitore tramite comunicazione scritta dell'url del sito di questo Comune in cui tali atti sono in pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=37979.

L'Ente Gestore è tenuto a sua volta a consegnarne copia agli operatori che saranno impiegati nel servizio fornito.

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art.2, comma 3, del citato D.P.R. n.62/2013.

ART. 25 PATTO DI INTEGRITÀ

L'Ente Gestore si impegna a sottoscrivere il Patto di integrità, che costituisce parte integrante del contratto, e a rispettarne tutte le disposizioni. In caso di violazioni, il Comune di Verona si riserva di applicare, anche in via cumulativa, le sanzioni elencate all'art.4 del suddetto Patto.

Art. 26

REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

1. Il prezzo indicato in sede di accreditamento si intende valido ed immodificabile per tutto il periodo di durata del contratto. Con detto corrispettivo il Fornitore è del tutto compensato per il servizio reso senza alcun diritto a nuovi e/o maggiori emolumenti, salvo quanto disposto nei successivi commi.

Il prezzo indicato in sede di accreditamento è fisso fino al 31/12/2025. Decorso tale periodo di esecuzione del servizio, l'importo al netto dell'I.V.A. verrà rivalutato annualmente secondo la variazione percentuale media annua dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n.392 ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997 n.449 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in conformità all'art.120, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023.

ART. 27

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale il foro competente è quello di Verona. Il presente contratto non contiene alcuna clausola compromissoria.

ART. 28

NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto si farà riferimento alle disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Verona ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in quanto applicabili.

Documento firmato digitalmente dal Dirigente competente del Comune di Verona e dal Rappresentante Legale dell'Operatore economico